



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante *Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.*

Repertorio atti n. 222 /CSR del 17 dicembre 2020

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nell'odierna seduta del 17 dicembre 2020:

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante *organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli* e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle *misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante*, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai *controlli ufficiali* e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020 dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli *organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale*;

VISTA la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inerente il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante "Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera";

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, inerente l'attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e relativi controlli e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, inerente l'attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, inerente l'attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, inerente l'attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agrarie naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, inerente la "Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà ortive tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà";

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n.148, inerente l'attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale;



G
R



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea* ed in particolare gli articoli 31 e 32 sui criteri della delega europea;

VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante *delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018*, ed in particolare l'art. 11 che delega appunto il Governo a predisporre uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 26 ottobre 2016 e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi Testi Unici tutte le norme vigenti in materia di sementiere, di materiale di moltiplicazione delle piante da frutta, delle ortive e di moltiplicazione della vite;

VISTO lo schema di decreto legislativo proposto dal Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ed approvato in sede di esame preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2020, che costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri;

VISTA la nota n. 10855 del 2 novembre 2020 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato il suddetto schema, unitamente alle prescritte *Relazioni*, che indicano partitamente le disposizioni preesistenti, aggiornate e coordinate nel rispetto di esigenze di logica e sistematicità giuridica, nonché di semplificazione sostanziale e procedurale;

VISTA la successiva diramazione con nota DAR n. 17846 del 4 novembre 2020;

VISTA la comunicazione della Coordinatrice tecnica della Regione Puglia n. 4087 del 7 dicembre 2020, nella quale si afferma che le Regioni e le Province autonome non hanno formulato proposte emendative o osservazioni sullo schema di decreto in esame;

VISTA la nota del Coordinatore della Commissione Politiche Agricole delle Regioni n. 4113 del 10 dicembre 2020, con la quale si notifica l'espressione dell'intesa da parte della Commissione;

VISTI gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha manifestato avviso favorevole all'intesa;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ACQUISITO l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante *Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.*

IL SEGRETARIO
Cons. Elisa Grande



IL PRESIDENTE
Dr. Francesco Boccia

RR





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 1 dicembre 2020

NUMERO AFFARE 01344/2020

OGGETTO:

Ministero politiche agricole alimentari e forestali.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n.9303568 in data 10/11/2020 con la quale il Ministero politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;

Premesso:

1. La delega legislativa

Con lo schema di decreto legislativo in esame s'intende dare attuazione, relativamente alla materia della produzione a scopo di commercializzazione e della commercializzazione di prodotti sementieri, all'art.11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*", che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con i quali si provveda ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

L'esercizio della delega è, pertanto, completato da altri tre decreti legislativi, relativi alla produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive; alla moltiplicazione della vite; alla protezione delle piante dagli organismi nocivi.

I principi e criteri specifici di delegazione legislativa disposti in materia sono i seguenti:

- a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
- b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;

- d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;
- e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;
- g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
- l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
- m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;
- n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;

o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;

p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

I regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, secondo quanto si evince dalla relazione alla Ministra inviata in uno con lo schema di decreto, hanno l'obiettivo, comune a più settori relativi alle produzioni vegetali, di contrastare l'ingresso e la diffusione dei parassiti nocivi per la salute delle piante e proteggere le produzioni vegetali, il patrimonio forestale, le superfici impiantate, gli ecosistemi naturali e la biodiversità nell'Unione.

La loro applicazione si riflette, quindi, anche sul settore delle sementi, strettamente connesso al settore fitosanitario, sottoposto a controlli fitosanitari ufficiali e controlli ufficiali della certificazione dei materiali sementieri da parte del Servizio fitosanitario nazionale .

Il settore delle sementi è attualmente regolamentato da dodici direttive di base, emanate a partire dal 1966, oggetto di recepimento da parte di plurimi provvedimenti legislativi, nel tempo stratificatisi, che trovano la disciplina base nella legge 25 novembre 1971, n 1096 e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, più volte modificate da interventi normativi successivi. Completano il quadro cinque decreti legislativi di recepimento di normativa europea. Tutti questi provvedimenti, oltre a due decreti ministeriali (decreto ministeriale 19 marzo 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.87 del 15 aprile 1993 e decreto ministeriale 18 settembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.287 del 10 dicembre 2012), sono oggetto di

riordino ad opera dello schema di decreto legislativo.

2. Contenuto del decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo, corredato da relazione illustrativa, relazione tecnico-finanziaria, AIR e ATN, è composto da 88 articoli, suddivisi in nove capi, ed è completato da sedici allegati.

Il Capo I (articoli 1 – 6) definisce il campo di applicazione del decreto, costituito dalla produzione per la commercializzazione e dalla commercializzazione dei prodotti sementieri, escluse le sementi destinate all'esportazione verso paesi terzi e quelle destinate ad usi ornamentali (art.1); indica il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali come autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del decreto (art.2); reca le definizioni (art.3) e la classificazione in gruppi e categorie dei prodotti sementieri (art.4); elenca i casi e le condizioni alle quali è consentita la commercializzazione dei miscugli di sementi (art.5); stabilisce l'obbligo di registrazione della ditta sementiera presso il Servizio Fitosanitario Nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031 (art.6).

Il Capo II (articoli 7-17) reca la disciplina dei Registri di varietà (art.7), istituiti obbligatoriamente per alcune varietà di specie agrarie e ortive e facoltativamente per altre specie di coltura al fine di permettere l'identificazione delle varietà, ne stabilisce il contenuto, le modalità di tenuta, l'accessibilità alle relative informazioni, le informazioni da comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione europea. Sono stabiliti inoltre:

a)il regime di iscrizione ai Registri nazionali, che avviene con decreto del Ministero, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante- Sezione sementi, su domanda del costituente della varietà o, in mancanza del costituente, d'ufficio e, nel caso di varietà geneticamente modificata, solo se in possesso di autorizzazione all'immissione in commercio della Commissione europea o dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro o dell'autorizzazione all'immissione in

commercio rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se ne ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 18, comma 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) il regime di commercializzazione delle varietà iscritte nel "catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie e ortive";

c) le caratteristiche della denominazione della varietà;

d) la gestione dei registri di varietà, la durata, il rinnovo, la cancellazione e le rettifiche delle varietà iscritte ai registri;

e) il regime di equivalenza con l'iscrizione in registri di altri Stati membri;

f) la costituzione e i compiti della Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati in materia di prevenzione dei rischi e di monitoraggio di questo tipo di prodotti sementieri.

Il Capo III (articoli 18-31) reca la disciplina dei controlli dei prodotti sementieri finalizzati all'accertamento della loro conformità ai requisiti e alle condizioni richiesti per la loro immissione in commercio, compresi quelli per la verifica della presenza di organismi nocivi secondo quanto stabilito dalla normativa fitosanitaria di cui al regolamento (UE) 2017/625, fissando inoltre le norme per la loro esecuzione da parte del personale tecnico autorizzato ai controlli, che deve essere iscritto all'apposito Registro; disciplina, inoltre, la certificazione delle sementi necessaria per la loro commercializzazione e la cartellinatura.

Il Capo IV (articoli 32- 43) reca la disciplina per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri, stabilendo che essi possono essere commercializzati solo se appartenenti a varietà iscritte nei Registri di varietà o nel Catalogo comune delle specie di piante agrarie ed ortive e se muniti di cartellino ufficiale; le modalità di imballaggio, i sistemi di tracciabilità dei prodotti sementieri allo scopo di consentire, per ciascuno stabilimento, l'identificazione degli operatori professionali che forniscono loro i prodotti sementieri e gli operatori professionali ai quali forniscono ogni unità di vendita nonché tutti i prodotti sementieri che entrano ed

escono dallo stabilimento, le modalità di detenzione nei locali per la commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, dei prodotti sementieri - in particolare per quelli geneticamente modificati -, la conservazione in purezza ; le modalità di immissione in commercio e cartellinatura di prodotti sementieri importati da Paesi terzi ed il regime di responsabilità di chi vende o pone in commercio i prodotti sementieri .

Il Capo V (articoli 44 – 47) prevede deroghe alle norme sulla commercializzazione delle sementi per piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per miglioramento genetico o nel caso di difficoltà di approvvigionamento nonché la possibilità per il Ministero di vietare, previa autorizzazione della Commissione europea, anche su segnalazione dei Ministeri della salute e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, la commercializzazione o la coltivazione delle sementi ove ricorrano i rischi per altre varietà o specie o per la salute umana o dell'ambiente.

Il Capo VI (artt. 48 – 74) stabilisce una disciplina speciale per le specie agrarie e ortive di varietà da conservazione e di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

Il Capo VII (artt. 75- 80) stabilisce il regime di equivalenza di sementi provenienti da Paesi terzi.

Il Capo VIII (artt.81-84) prevede le sanzioni amministrative ed il relativo procedimento di accertamento. E', inoltre, stabilito il versamento di tariffe a carico degli operatori per la copertura dei costi procedurali (iscrizione, rilascio cartellini ufficiali, verifica dei requisiti, controlli ecc.), da determinarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e soggette ad aggiornamento ogni tre anni.

Il Capo IX (artt.85 – 87) reca le norme transitorie e finali nonché le abrogazioni delle fonti normative confluite nel decreto.

Considerato:

3. Osservazioni generali sul decreto legislativo.

Lo schema di decreto legislativo costituisce un corpo unico normativo che

sostituisce, abrogandola, la normativa vigente in materia di produzione per la commercializzazione e la commercializzazione dei prodotti sementieri, costituita dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 *“Disciplina dell’attività sementiera”*, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195 di modifica della legge n. 1096 del 1971, nonché da cinque decreti legislativi di recepimento di direttive dell’Unione europea di settore, che contengono numerose disposizioni non integrate mediante la tecnica della novella nei testi normativi di base.

Trattandosi di un testo unico sorretto da una delega legislativa, in parte ricognitivo, in parte innovativo/sostitutivo, in funzione adeguatrice, delle numerose fonti che vengono ricondotte ad organicità, si suggerisce all’amministrazione proponente, in luogo di indicare in rubrica gli estremi delle disposizioni confluite nel testo, di considerare l’opportunità di allegare e pubblicare nella Gazzetta ufficiale, unitamente al decreto legislativo, una tabella di corrispondenza più dettagliata di quella pervenuta.

Con l’emanazione del decreto legislativo si intende quindi, da un lato, riordinare la materia della produzione per la commercializzazione e della commercializzazione dei prodotti sementieri, superando una molteplicità di fonti stratificate nel tempo primarie e secondarie, dall’altro, permettere la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, relativamente alla produzione per la commercializzazione e la commercializzazione delle sementi.

Il Regolamento n.2016/2031 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (“organismi nocivi”) e le misure per ridurre tali rischi ad un livello accettabile, mentre il Regolamento n.

2017/625/UE disciplina i controlli ufficiali delle autorità competenti degli Stati membri, l'assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri per verificare la conformità alla normativa europea o nazionale adottata in applicazione della normativa dell'Unione europea nei settori ivi indicati, l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei Paesi terzi, l'adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione ad animali e merci che entrano nell'Unione da un paese terzo, l'istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.

Più in particolare, il decreto legislativo provvede: a dare attuazione: agli articoli 65 e 66 del Regolamento (UE) n. 2016/2031, prevedendo, all'art.6, l'obbligo di iscrizione delle ditte sementiere presso il Servizio Fitosanitario Nazionale nel Registro degli Operatori Professionali (RUOP) ed introducendo, correlativamente, all'art. 81, la sanzione amministrativa per l'esercizio della produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza la registrazione al RUOP; alla disciplina sui controlli di cui al Regolamento n. 2017/625/UE, prevedendone, tra l'altro, all'art.18, comma 2, l'estensione alla verifica della presenza di organismi nocivi per le piante; all'art. 5 del Regolamento 2017/625, che, in materia di controlli ufficiali, richiede di garantirne l'efficacia e l'adeguatezza, l'imparzialità, la qualità e la coerenza, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi del personale incaricato, la disponibilità di adeguate strutture di laboratorio per le analisi, di personale qualificato ed esperto e di un piano di emergenza.

Con il decreto viene, altresì, recepito l'art. 7 della direttiva 13 giugno 2002, n. 2002/53/CE con cui è richiesto agli Stati membri di stabilire che l'ammissione delle varietà delle specie di piante agricole sia subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà, mediante metodi precisi e provati.

3.1 Il fondamento della richiesta di parere

Il fondamento della trasmissione dello schema al Consiglio di Stato ai fini del

parere è individuato nella lettera di trasmissione da parte del Ministero nell'art. 17-bis della legge n. 400 del 1988, concernente i testi unici compilativi. L'art. 17-bis stabilisce, con riguardo alla compilazione di testi unici da parte del Governo, che lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

In precedenza, già l'art. 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al R.D. n. 1054/1924 aveva previsto l'espressione del parere del Consiglio di Stato sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge (primo comma, n. 3).

Peraltro, la stessa relazione vistata dalla Ministra consente di registrare il carattere composito dello schema in esame, con il duplice obiettivo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625, nonché l'aggiornamento della normativa di settore con l'abrogazione espressa delle disposizioni non più applicabili e il coordinamento delle disposizioni vigenti, nonché la revisione dei procedimenti amministrativi, al fine di ridurre i termini procedurali.

Neppure dal contenuto dei principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega in esame emerge il carattere meramente compilativo del testo trasmesso, in quanto tale riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 17-bis della legge n. 400/1988. Peraltro, il comma 1 dell'art. 11 della legge n. 117/2019, come si è visto, fa espresso riferimento alla raccolta in appositi testi unici di tutte le norme vigenti in materia.

In sintesi, dalla richiesta di parere e dai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa si può desumere che lo schema di decreto legislativo sia solo in parte assimilabile a un testo unico compilativo di cui all'art. 17-bis della legge n. 400/1988.

Inoltre, il procedimento stabilito dalla legge di delegazione, integrato dal rinvio alla

legge n. 234 del 2011, è quello proprio di una delegazione legislativa vera e propria, non a fini meramente compilativi. Lo stesso art. 17-bis della legge n. 400 del 1988 non esige un'apposita norma di legge che conferisca al Governo la potestà di adottare testi unici compilativi, ma ha un effetto di carattere permanente, che consente al Governo di avvalersene ogni volta che ne ravvisi la necessità, previo parere del Consiglio di Stato e non prevede il parere delle commissioni parlamentari competenti, né l'intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni, richiesti invece nella norma di delegazione in questione, che peraltro non contempla il parere del Consiglio di Stato. Infine, vi è da rilevare che la forma del provvedimento, nel caso del testo unico compilativo, è quella del decreto del Presidente della Repubblica (art. 17- bis citato), mentre quella del decreto legislativo non comporta il decreto presidenziale. Nondimeno, anche in quest'ultimo caso rimane ferma la facoltà del Governo di volersi avvalere, nella propria attività istruttoria, della consulenza del Consiglio di Stato.

Le considerazioni sin qui svolte inducono a ritenere che la richiesta di parere a questo Consiglio di Stato trovi fondamento - soprattutto per la parte non meramente compilativa del decreto- nella generale facoltà di consultazione "*sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura*" riconosciuta a ciascun Ministro dall'art. 14 del Regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 , che andrebbe, pertanto, citato nelle premesse, mediante la seguente integrazione: "*Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del....*"

3.2 La completezza della documentazione trasmessa.

L'art. 11 dispone, al comma 1, che i decreti legislativi siano adottati con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e

di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 2 dispone inoltre che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. E difatti il preambolo dello schema in esame menziona espressamente la proposta dei due Ministri e i cinque concerti.

Al riguardo, per quanto riguarda lo schema in esame, nella medesima data di svolgimento dell'adunanza della Sezione è pervenuta via pec, da parte del capo di gabinetto del Ministro per gli affari europei, d'ordine del Ministro, una attestazione di condivisione della proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per quanto riguarda i prescritti cinque concerti, alla medesima data è stata trasmessa la nota prot. MAEO 1420742020-12-01 del 1° dicembre 2020, con la quale il Capo dell'ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica, d'ordine del Ministro, il formale concerto di tale amministrazione.

Con pec del 1° dicembre, è stata trasmessa altresì la nota del capo dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri attestante che, nella riunione del 30 ottobre 2020, il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, fra gli altri, lo schema di decreto legislativo qui in esame, "con la presenza, tra gli altri, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (proponente) e dei Ministri della salute, della giustizia e dello sviluppo economico (concertanti)".

Per quanto riguarda i predetti concerti, la Sezione in via generale non può che richiamare i propri orientamenti, ampiamente argomentati nel parere n. 246/2020 del 28/01/2020, reso in esito all'Adunanza di Sezione del 27 gennaio 2020, ribaditi - anche da ultimo - con i pareri nn. 546/2020, n. 731/2020 e 01664/2020. In tale sede la Sezione, ha, infatti, evidenziato alcune criticità in ordine alla possibilità di

considerare i concerti dei Ministri come acquisiti a seguito della mera attestazione della loro presenza in sede di riunione del Consiglio dei ministri, nella quale viene approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo.

Tanto premesso, si rileva che nel caso in esame, comunque, non è attestata la presenza alla riunione del Consiglio dei Ministri in cui è stato approvato in via preliminare lo schema in esame del Ministro dell'economia e delle finanze (concertante).

Con riferimento, poi, alla già menzionata intesa in sede di Conferenza permanente, prescritta dalla norma di delega, la nota ministeriale di richiesta del parere avverte che, con successiva comunicazione, verrà data notizia della imminente calendarizzazione dello schema nella Conferenza stessa.

Al riguardo, va rilevato che il Consiglio di Stato, per potere svolgere compiutamente la propria funzione consultiva, ha già richiamato, in precedenti occasioni, l'attenzione del Governo sull'esigenza che il proprio parere sia espresso dopo la conclusione della fase di confronto e di esame in Conferenza Stato-Regioni. Nel caso in esame la mancanza dell'intesa conseguita in tale sede priva il Consiglio di Stato di elementi conoscitivi rilevanti al fine di esprimere un motivato parere sui profili attinenti al rispetto, da parte dello schema in esame, delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni e alle Province autonome.

La norma di delega, quanto al procedimento per la adozione dello schema di decreto legislativo in esame, fa espresso rinvio all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e inoltre prescrive che sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; l'articolo 31 richiamato, al comma 3, dispone che, qualora tali pareri siano prescritti, gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere "*dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge*". Non risulta, quindi, ottemperata la predetta sequenza procedimentale.

Tuttavia la Sezione, considerata la peculiarità della fattispecie e in particolare, da un lato, il carattere facoltativo del presente parere, che il Governo ha ritenuto di chiedere pur in assenza di uno specifico obbligo legislativo, e, dall'altro, i tempi

stringenti per l'espressione dei pareri parlamentari e dell'esercizio della delega, ritiene – al fine di offrire un contributo alla migliore predisposizione del testo – di rendere comunque un parere definitivo nei termini che seguono.

3.3 Legificazione di fonti secondarie e circolari, nonché allegati

La Sezione condivide l'opportunità e l'utilità, anche sotto i profili della leggibilità e della agevole reperibilità, dell'opera di riordino in una sede unitaria di una disciplina precedentemente frammentata in una molteplicità di fonti diverse. Peraltro invita il Governo a valutare i possibili effetti negativi di irrigidimento che conseguono alla sua integrale rideterminazione con fonte di rango primario, quale è il decreto legislativo. In tale evenienza non potrà difatti essere evitato il ricorso a fonti di pari grado ogniqualvolta occorrerà aggiornare la normativa, accentuando fenomeni di inflazione legislativa sovente denunciati.

Occorre evidenziare che lo schema in esame, analogamente agli altri tre schemi trasmessi dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nell'esercizio della delega prevista dall'art. 11 della legge n. 117/2019, è caratterizzato dalla presenza di una serie consistente di disposizioni di carattere estremamente minuzioso.

In buona misura si tratta di disposizioni che riprendono il contenuto di regolamenti o di atti di natura amministrativa preesistenti, spesso dal contenuto eminentemente tecnico, con il risultato di attribuire rango normativo primario a una serie di regole che, precedentemente, rivestivano un rango inferiore ed erano pertanto connotate da un contenuto di estremo dettaglio.

Pur dando atto che, nella materia delle sementi, una parziale legificazione delle disposizioni del d.P.R. n.1065 del 1973 ha già avuto luogo ad opera della legge n. 195 del 1976, non si può trascurare di considerare che il nuovo quadro regolatorio dettato dal decreto legislativo si presenta come estremamente ampio, con non poche prescrizioni di natura meramente operativa.

Ne deriva che può essere messo per lo meno a repentaglio il rispetto, da parte del

legislatore delegato, dei principi e criteri direttivi relativi alla semplificazione e alle fattispecie sanzionatorie contenuti, oltre che nell'art. 32 della legge n. 234/2012, nell'art. 11 della legge n. 117/2019 (v. in particolare: la lettera a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore; la lettera b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la lettera n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime).

Risulta pertanto auspicabile, rispetto allo schema trasmesso, che l'opera di legislazione sia posta in essere attraverso un'attenta valutazione e selezione delle regole effettivamente meritevoli di assurgere a norme di rango primario e con il rinvio, nell'ambito delle disposizioni adottate dal legislatore, a ulteriori decreti ministeriali attuativi per gli altri contenuti, a partire dagli allegati. In tal modo sarà possibile evitare un eccessivo irrigidimento regolatorio connesso al ricorso pressochè esclusivo alla disposizione di rango primario.

Per le disposizioni di dettaglio che l'amministrazione ritenesse comunque necessario mantenere nel testo, ed in particolare per gli allegati, al fine di favorire la flessibilità del sistema, occorrerebbe per lo meno prevedere la possibilità di modifiche o integrazioni dei profili tecnici con decreti ministeriali.

3.4 Competenza legislativa e clausola di cedevolezza

Lo schema di decreto legislativo investe una pluralità di materie, in parte rientranti nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato, come la profilassi internazionale e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art.117, comma 2, lett. q) ed s) della costituzione), in parte appartenenti all'ambito della legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della costituzione (tutela della salute e alimentazione). Né si può escludere la rilevanza di alcuni profili che

investono materie di competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, quale ad esempio l'agricoltura.

Né l'analisi di impatto della regolamentazione né l'analisi tecnico-normativa che corredano lo schema di decreto legislativo offrono particolari spunti in argomento, limitandosi l'analisi tecnico-normativa a rilevare la compatibilità dell'intervento con il riparto delle competenze normative e amministrative tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art.117 della costituzione.

Peraltro, il mancato invio da parte dell'amministrazione proponente dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni non permette di verificare i profili di interferenza del decreto delegato con le competenze e con l'ordinamento regionale in materia.

L'unico indizio è offerto dall'inserimento, all'art. 85, della clausola di cedevolezza in merito all'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni per il recepimento della normativa eurounitaria, il cui tenore, tuttavia, non appare pienamente in linea con l'art. 41, comma 1, della legge n.234 del 2012, richiamato dall'art. 40, comma 3 della stessa legge, il quale prevede: *“In relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere*

cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.

Per il pieno rispetto della normativa surrichiamata, andrebbero pertanto inserite, dopo le parole “nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale “ le seguenti “*a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa dell’Unione europea”.*

Quanto all’esercizio di competenze legislative regionali non direttamente connesse al recepimento di normativa europea, laddove confluiscono nel decreto norme statali fondamentali previgenti che abbiano trovato attuazione in norme regionali, si suggerisce di inserire una clausola di salvaguardia della loro efficacia che ne garantisca la perdurante vigenza dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo.

3.5 Coordinamento tra i decreti legislativi delegati

Il decreto legislativo in esame fa parte dei quattro decreti che, pur distinguendosi nell’oggetto, costituiscono nel loro insieme esercizio unitario della delega legislativa di cui all’art. 11 della legge n. 117 del 2019 ed hanno in comune : i principi e i criteri direttivi che devono essere rispettati nell’esercizio della delega; la finalità di garantire la piena applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante, e del Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, regolamenti istitutivi di un sistema armonizzato a livello europeo di contrasto dell’ingresso e della diffusione di parassiti nocivi per la salute delle piante e dei prodotti vegetali, incluse le sementi, nonché di difesa degli ecosistemi naturali e delle biodiversità nell’Unione europea; il rafforzamento di strumenti di controllo, di qualificazione degli operatori professionali, di tracciabilità dei prodotti; il ruolo del Servizio Fitosanitario Nazionale, competente ai controlli; la finalità di riordino complessivo del quadro normativo vigente.

A fronte di un intervento legislativo complessivamente unitario rinvenibile nei quattro decreti e di una disciplina sostanzialmente omogenea- ferma la diversità

dell'oggetto - in materia di registrazione, certificazione e controlli del Servizio Fitosanitario Nazionale, non si registra una corrispondente omogeneità dei testi normativi, che andrebbero meglio coordinati tra loro anche attraverso l'utilizzo di riferimenti esterni. A titolo meramente esemplificativo, quando, all'articolo 6, si stabilisce l'obbligo di iscrizione delle ditte sementiere al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali - RUOP , occorrerebbe richiamare la norma istitutiva del RUOP, contenuta nell'art. 34 dello schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi.

4. Osservazioni sull'articolato

Passando all'esame degli articoli, si formulano le seguenti osservazioni.

Art.1 (Finalità e campo di applicazione). Il comma 2 esclude dal campo di applicazione del decreto le sementi e i materiali di moltiplicazione destinate all'esportazione verso Paesi terzi e i prodotti sementieri destinati ad usi ornamentali, specificando che *"In tali casi , si applicano le pertinenti disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/2031"*. La formula adoperata appare eccessivamente generica sì da rendere la disposizione superflua (data l'autoapplicazione dei regolamenti unionali). Si suggerisce, data la sostanziale equivalenza della disposizione, di adoperare la medesima clausola di salvezza presente nell'art.1 , comma 4 dello schema di decreto legislativo sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto *"Fatte salve le norme fitosanitarie fissate dal regolamento (UE) 2016/2031,"*

Art.4 (Classificazione dei prodotti sementieri) Considerato che ciascun gruppo si suddivide in specie, si rimette alle valutazioni dell'amministrazione se, al comma 3, dopo le parole "ai gruppi di cui al comma 1" aggiungere le seguenti *"e alle specie di cui all'allegato I"*;

Art.6 (Obblighi delle ditte sementiere). Al comma 2, la parola "provvedimento" va sostituita con *"regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.400"*, trattandosi di atto a contenuto normativo con cui saranno

stabiliti i requisiti di professionalità , le dotazioni e le procedure necessarie per l'esercizio dell'attività sementiera ai fini della registrazione al RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali) e, quindi, della possibilità di commercializzazione dei prodotti.

Art.7 (Registri nazionali di varietà di specie agrarie e ortive)

Il comma 8 riconosce l'accessibilità al fascicolo istituito per ogni varietà a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato, salvo che il costituente non abbia chiesto il segreto sui componenti genealogici della varietà e sui risultati degli esami sugli stessi. Trattasi, evidentemente, di una norma che tende a contemperare il diritto di accesso, come regolato dagli articoli 22 e ss della legge n.241 del 1990, ed il segreto commerciale, anch'esso salvaguardato dalla medesima normativa in materia di trasparenza. Tuttavia, si chiede all'amministrazione di valutare se la garanzia di riservatezza sulle specifiche informazioni indicate possa comunque conciliarsi con l'ostensione di altre informazioni rinvenienti dal fascicolo della varietà. In tal caso, l'ultimo periodo potrebbe essere sostituito dal seguente:

“Allorchè il costituente abbia chiesto, in conformità all'articolo 8, comma 3, il segreto sui componenti genealogici della varietà e sui risultati degli esami sugli stessi, è escluso l'accesso alle predette informazioni”.

Non risulta poi accolta l'osservazione della Ragioneria generale dello Stato in merito al rinvio alle tariffe di cui all'art.83 per la copertura degli oneri di istituzione e tenuta del Registro.

Si rimette, infine, alle valutazioni dell'amministrazione se inserire in un apposito articolo le norme sulle informazioni contenute nel registro, similmente agli altri schemi di decreti legislativi.

Art. 9 (Requisiti per l'iscrizione) Comma 1. Non si comprendono i criteri per giudicare “sufficientemente” omogenea la varietà. Considerato che al comma 3 è fatto riferimento unicamente al concetto di omogeneità, si suggerisce di eliminare la parola “*sufficientemente*”. Il secondo periodo introduce una deroga per le varietà delle specie ortive. Si chiede alle amministrazioni proponenti di valutare se spostare

la disposizione tra le deroghe di cui all'art.10.

Art. 11 (Iscrizione di varietà di specie) Ai commi 4, 5 e 6 la conservazione in purezza della varietà è definita "compito". Trattandosi di un obbligo del costituente o di altro soggetto incaricato della conservazione in purezza (tanto desumendosi anche dalla descrizione della fattispecie sanzionatoria, all'art. 81) e allo scopo di garantire uniformità di linguaggio, si suggerisce di sostituire, al comma 4, le parole "è affidato il compito" con le seguenti "*è tenuto*", e ai commi successivi, le parole "è affidato il compito" con le seguenti "*è incaricato*";

Art.13 (Denominazione varietale). Il comma 4 è di difficile comprensione. Ove si intenda confermare la disposizione recata dall'art. 16-ter ultimo comma, del d.P.R. n.1065 del 1973, pare più chiaro riprodurre tale disposizione.

Art 15 (Cancellazione e rettifiche di varietà) Al comma 7, si suggerisce di eliminare le parole "*e sostituito da un'altra decisione*" la cui portata non è chiara. Invero, l'annullamento comporta il venir meno della varietà e l'iscrizione di una nuova varietà non si configura come effetto automatico.

Art.20 (Registro del personale tecnico autorizzato) Al comma 2, si suggerisce di sostituire "temporaneo" con "temporaneamente"; si chiede , altresì, di indicare, almeno in relazione illustrativa, la fonte normativa della qualifica di pubblico ufficiale di tale personale nonché di chiarire se le condizioni per la revoca dell'autorizzazione indicate al comma 6 siano da intendersi come cumulative o alternative.

Art.30 (Requisiti per l'autorizzazione del personale addetto ai controlli) Si osserva che al comma 1, lett. a), per l'ispezione in campo, è previsto che il personale addetto all'esame possa essere alle dipendenze o operare per conto di una ditta sementiera. Ciò appare in contrasto con quanto previsto dall'art. 20 nonché dall'art. 5 del Regolamento 2017/625; in materia di conflitto di interessi. La disposizione andrebbe quindi eliminata.

Articoli 46 e 47. A proposito di taluni divieti di commercializzazione e di

coltivazione, si osserva l'utilizzo, all'art.46, comma 1, della locuzione "*vietare , in tutto o in parte, nel territorio nazionale*" e all'art. 47, comma 1, della locuzione "*vietare, in tutto o in parte, del territorio nazionale*". La diversità di significato non trova , a parere della Sezione, una base giustificativa.

Art.49 Si suggerisce di sostituire la rubrica con la seguente "*Definizioni*", eventualmente valutando se far confluire l'articolo nell'art. 3.

Art.53 (Domanda di iscrizione). Non è stata accolta l'osservazione della Ragioneria generale dello Stato concernente un rinvio alle tariffe dell'art. 83 per la copertura degli oneri.

Art.74 (Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione). Andrebbe meglio individuata la "Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" mediante un riferimento alla fonte istitutiva;

Art.81 (Sanzioni amministrative). L'articolo provvede ad una riscrittura delle sanzioni amministrative, distinguendo dettagliatamente le condotte sanzionate - molte delle quali erano in precedenza individuate dagli articoli 31 e 32 del d.P.R. n.1096 del 1971 mediante un mero richiamo alle disposizioni in materia di immissione in commercio - ed elevando l'ammontare delle pene pecuniarie, mediante raddoppio del massimo edittale. Vengono poi introdotte tre nuove fattispecie ai commi 18, 19 e 20. A riguardo si raccomanda di evitare margini di sovrapposibilità tra le condotte, che, dato l'elevato numero, possono presentare profili simili.

Si osserva, inoltre, che l'art.139, comma 2 del Regolamento (UE) n.2017/625 prevede che quando la violazione sia perpetrata tramite pratiche ingannevoli o fraudolente, la sanzione rispecchi, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del suo fatturato. Avuto, altresì, riguardo al principio direttivo della delega sulla previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, si valuti se in questi casi o, comunque, in caso di violazioni gravi, sia da escludere il pagamento in misura ridotta previsto dal

comma 5 dell'art. 82.

Infine, non sembra che sia stato dato seguito alla disposizione contenuta nell'art. 140 dello stesso Regolamento, secondo cui gli Stati membri dovrebbero prevedere meccanismi efficaci di segnalazione di violazioni alle autorità competenti, garantendo la protezione delle persone che procedono alla segnalazione e dei loro dati personali.

Si richiama, poi, l'attenzione dell'amministrazione proponente circa la necessità di assicurare un raccordo con le norme della legge n.689 del 1981.

Art.83 (Tariffe) Occorre che l'amministrazione valuti, anche alla luce delle osservazioni contenute nel parere della Ragioneria generale dello Stato, se l'elencazione dei procedimenti i cui oneri sono coperti mediante tariffe sia completo.

Art. 87 (Abrogazioni) Tra le fonti abrogate non compare il decreto legislativo 3 novembre 2003, n.308, di recepimento di sei direttive in materia di commercializzazione dei prodotti sementieri e catalogo delle varietà delle specie di piante agricole, che, pur essendosi limitato a novellare la legge 1096 del 1971 ed il regolamento di esecuzione n. 1065 del 1973, che ora vengono abrogati, sarebbe opportuno comunque inserire tra le fonti da abrogare espressamente. Inoltre, in coordinamento con le norme transitorie, occorre premettere le seguenti parole: *"Dalla data in cui acquistano efficacia le norme del presente decreto"*.

Sul piano del drafting, si formulano le seguenti osservazioni:

- si suggerisce di inserire, all'art.2, dopo *"Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"* le parole *"in seguito Ministero"* come negli altri decreti;
- all'art.8, comma 1, per maggiore chiarezza, si suggerisce di anteporre le parole *"il costituente"* alle parole *"non si conosca"*; al comma 2, si può eliminare la parola *"operative"*, non comprendendosi in cosa si distinguano da altre modalità di presentazione della domanda; lo stesso è a dirsi per l'art.14, comma 3;
- all'art.9, comma 8, si suggerisce di separare il comma in due periodi;

-all'art.11, comma 1, occorre indicare il decreto istitutivo del Gruppo di lavoro mediante gli estremi identificativi (numero e data di pubblicazione, ove esistenti, ovvero estremi di registrazione) e la fonte normativa che prevede l'istituzione di tale organismo ;

-all'art. 13 , comma 3, va sostituita la parola "accettabile" con "*accettata*";

-all'art.16, comma 1, al termine del primo periodo, occorre aggiungere la parola "*membri*" ove la disposizione – come sembra – valga solo per tali Stati;

-all'art.30, comma 1, l'elencazione degli articoli non deve essere distinta in alinea;

-all'art.60, comma 1, va sostituita la parola "realizzate" con "*eseguite*" ed eliminata la parola "*esistenti*";

-all'art.82, comma 6, le parole "all'obbligo di pagare" vanno sostituite con le seguenti "*l'obbligo di pagare*".

P.Q.M.

nei sensi di cui in motivazione è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE
Francesca Quadri

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO
Campobasso Maurizia

